

AL (datore di lavoro che ha disposto la
Sospensione)

Via

Città

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____, c.f.: _____, in servizio presso codesta Amministrazione/ Ente/ Istituto scolastico... _____ a far data dal _____, con la qualifica di _____, inquadramento economico _____

Considerato che:

- 1) le disposizioni contenute nel decreto legge 26.11.2021 n. 172 hanno la finalità di “garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica”;
- 2) la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, prevista dall’art 2, comma 3, del d.l 26.11.2021 n. 172, ha finalità cautelare (“fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e prevenire l’infezione da Sars Cov 2 / assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato / esercitare in sicurezza le attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”) al pari della “sospensione cautelare” di cui agli artt. 91 e 92 del DPR n.3/1957 (T.U. impiegati civili dello Stato), disposta anch’essa cautelatamente a tutela di un interesse pubblico, sebbene di altra natura;
- 3) Che sia nel caso di sospensione dalla qualifica per motivi disciplinari che nel caso di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa è prevista, ai sensi dell’art 82 del DPR n.3/1957, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia;
- 4) Che una differenza di trattamento, per quanto attiene alla concessione dell’assegno alimentare, tra la sospensione prevista dal decreto legge 172/2021 rispetto alle tre fattispecie sopra indicate non è ammissibile alla luce del disposto di cui all’art. 3 Cost.it;
- 5) Che, come statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.258/1988, “appare ragionevole l’attribuzione all’impiegato sospeso cautelatamente di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelatamente nell’interesse pubblico”;
- 6) Che la ratio dell’art. 36 della Costituzione italiana risiede nella tutela del lavoro e non anche nelle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l’applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti, come asserito dalla Corte Costituzionale nella citata ordinanza;
- 7) Che tale assegno alimentare non ha natura retributiva né è qualificabile quale “compenso o emolumento”, ma ha unicamente natura assistenziale, in quanto, come da acclarata giurisprudenza, è destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione, evitando in tal modo che i mezzi di sussistenza dell’impiegato così ridotti siano insufficienti ad assicurare a questi ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa ;

CHIEDE

l'erogazione dell'assegno alimentare, oltre all'assegno per carichi familiari, a far data dal(giorno in cui viene notificato il provvedimento di sospensione).

Luogo e data

FIRMA